


	Rep. not. n. 45685	N. 19350	di Racc.
VERBALE DI TRASFORMAZIONE			
REPUBBLICA ITALIANA			
Il venticinque maggio duemilasei.			
25 maggio 2006			
In Loro Ciuffenna fraz. San Giustino Valdarno p.zza A. Moro n.10 ad ore ventuno e cinquantacinque			
Avanti a me dott. Roberto Pisapia notaio in Montevarchi, iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo, è presente il sig. Rampi Romano nato a Loro Ciuffenna il 3 aprile 1931, domiciliato per la carica ove appresso quale Presidente del Consiglio Direttivo della:			
"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO" con sede in Loro Ciuffenna (AR), fraz. San Giustino Valdarno piazza Aldo Moro n. 10, codice fiscale 81006710511.			
Comparente della cui identità personale sono certo.			
Il sig. Rampi Romano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, mi dichiara che trovasi qui riunita a seguito di regolare convocazione, l'assemblea della associazione "società operaia di mutuo soccorso" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:			
- trasformazione della società operaia in associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e.s.s. del Codice Civile			
- varie ed eventuali.			
Presiede esso medesimo sig. Rampi Romano, Presidente del			



<p>Consiglio Direttivo, il quale, dopo aver constatato:</p>	<p>vedeva l'iscrizione delle società di mutuo soccorso in appo-</p>
<p>- la regolarità della convocazione;</p>	<p>sita sezione del Registro Prefettizio ma la SOCIETA' OPERAIA</p>
<p>- che sono presenti, perfettamente legittimati ad interveni-</p>	<p>DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO ad oggi non ri-</p>
<p>re in proprio n.26 soci, su un totale di 34 come da "Foglio</p>	<p>sulta iscritta nè nel predetto Registro Prefettizio nè nel</p>
<p>Presenze" che si allega al presente atto sotto lettera "A",</p>	<p>Registro Provinciale delle Persone Giuridiche. Ai sensi del-</p>
<p>omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane</p>	<p>l'art. 4 della L. 3818/1886 la società SOCIETA' OPERAIA DI</p>
<p>dal comparente;</p>	<p>MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO, avendo ottenuto il</p>
<p>- che dell'Organo Amministrativo è presente esso medesimo</p>	<p>riconoscimento della personalità giuridica, doveva essere</p>
<p>sig. Rampi Romano, Presidente del Consiglio Direttivo, ed i</p>	<p>iscritta nel Registro delle Società (ora Registro delle Im-</p>
<p>sig.ri Tiozzi Antonio, Vice Presidente, Bucciero Giovanni,</p>	<p>prese) ma ad oggi non risulta iscritta. Premesso che la so-</p>
<p>Cassiere, Tiozzi Brunella, Segretario, Tiozzi Guglielmo,</p>	<p>cietà di mutuo soccorso è una figura di confine tra il mondo</p>
<p>Fabbri Alfonso, Becattini Maurizio, Parigi Silvano, Massini</p>	<p>delle società e quello delle associazioni, e nonostante la</p>
<p>Mauro e Francesi Giacomo, Consiglieri;</p>	<p>SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO,</p>
<p style="text-align: center;">D I C H I A R A</p>	<p>abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridi-</p>
<p>validamente costituita la presente assemblea atta a delibe-</p>	<p>ca, la stessa ha sempre svolto un'attività di natura asso-</p>
<p>rare sul capo all'ordine del giorno.</p>	<p>ciativa e quindi, non risultando iscritta in nessun Regi-</p>
<p>Il Presidente illustra come nel marzo dell'anno 1881, ai</p>	<p>stro, può essere assimilata ad un'associazione e non ad una</p>
<p>sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 fu costituita la</p>	<p>società per cui il Presidente propone la trasformazione, o</p>
<p>SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO</p>	<p>meglio regolarizzazione, in associazione, regolata ai sensi</p>
<p>con lo scopo del miglioramento della classe mediante lo</p>	<p>degli artt. 12 e seguenti C.C..</p>
<p>scambievole appoggio morale e il soccorso reciproco e che in</p>	<p>Dopo ampia ed esauriente discussione, con votazione unanime</p>
<p>data 1 luglio 1899 ottenne il Riconoscimento Giuridico da</p>	<p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p>
<p>parte del Tribunale di Arezzo. L'articolo 13 del D.Lgs.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p>c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577 (legge Basevi) così come mo-</p>	<p>di trasformare - regolarizzare la SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO</p>
<p>dificato dall'art. 18 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 pre-</p>	<p>SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO dall'attuale forma in</p>
<p style="text-align: center;">B A</p>	<p></p>



quella di Associazione, di cui agli artt. 12 e seguenti

C.C., la quale assumerà la denominazione

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO"

2

di confermare la sede dell'associazione in Loro Ciuffenna

fraz. San Giustino Valdarno piazza Aldo Moro n. 10;

3

di ampliare nel seguente modo gli scopi dell'associazione:

"Lo scopo principale dell'associazione è promuovere sociali-

tà e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e

civile dei propri soci, come dell'intera comunità di San

Giustino Valdarno, realizzando attività culturali, turisti-

che, sportive e ricreative, nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali,

ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispie-

gare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di

intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di

razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di soliduti-

de forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'asso-

ciazione.

La stessa si impegnerà a dare ospitalità, pur garantendo il

rispetto della propria autonomia e decisione, a qualsiasi

organismo di qualunque tendenza politica, religiosa e sociale


che ne faccia richiesta ed a rendere possibile qualsiasi ma-

nifestazione, purchè organismi, principi e scopi non siano

ALLEGATO "A" AL N. 19350 DI RACC.


ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25 MAGGIO 2006

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO
ELENCO SOCI CON DIRITTO DI VOTO ALLA DATA DEL 25 MAGGIO 2006



1	BALESTRI ALESSANDRO	BLS LSN 59E15 F6560	socio	<i>Balestri</i>
2	BAZZECCHI TULLIO	BZZ TLL 24R03 E693L	socio	
3	BAZZECCHI VALERIO	BZZ VLR 28R07 E693H	socio	<i>Bazzecchi Valerio</i>
4	BECATTINI MAURIZIO	BCT MRZ 57C03 E693Y	consigliere	<i>Mauro</i>
5	BETTI MORENO	BTT MRN 58B28 L123Y	socio	
6	BUCCIERO GIOVANNI	BCC GNN 36D29 F839H	consigliere - cassiere	<i>Bucciero Giovanni</i>
7	DETTI FRANCO	DTT FNC 53M20 L123U	socio	<i>Dei</i>
8	DURANTI PATRIZIO	DRN PRZ 58M08 L123O	socio	<i>Duranti</i>
9	FABBRI ALFONSO	FBB LNS 31C16 L038W	consigliere	<i>Fabrizio</i>
10	FABBRINI GUALTIERO	FBB GTR 37H03 E693U	socio	<i>Fabbrini</i>
11	FERRINI ALVARO	FRR LVR 51H17 C318Y	socio	<i>Ferrini</i>
12	FERRINI PASQUALINO	FRR PQL 55L26 C318 I	socio	<i>Ferrini</i>
13	FRANCESI GIACOMO	FRN GCM 47B17 A390U	consigliere	<i>Francesi</i>
14	GIACHINI PIERLUIGI	GCH PLG 52T05 E693G	socio	<i>Giachini</i>
15	GIOVANILI BENITO	GVN BNT 14A09 E693B	socio	
16	MARI FRANCO	MRA FNC 45E13 L123K	socio	<i>Mari</i>
17	MARI SIMONE	MRA SMN 69T03 A390R	socio	<i>Mari</i>
18	MASSINI MAURO	MSS MRA 60T29 A390H	consigliere	<i>Massini</i>
19	MORI NATALINO	MRO NLN 60T25 E693Z	socio	
20	NOCENTINI ALEARCO	NCN LRC 38A18 E693E	socio	
21	PARIGI SILVANO	PRG SVN 50C29 E693W	consigliere	<i>Parigi</i>
22	RAMPI FABIO	RMP FBA 68E02 A390E	socio	<i>Rampi</i>
23	RAMPI FAUSTO	RMP FST 53B18 E693A	socio	<i>Rampi</i>
24	RAMPI ROMANO	RMP RMN 31D03 E693Y	consigliere - presidente	<i>Rampi</i>

Rampi



25	SALUCCI FORTUNATO	SLC FNT 22H19 C318F	socio	<i>Saluci Fortunato</i>
26	TASSINI MARIO	TSS MRA 53E12 L038Z	socio	<i>Tassini Mario</i>
27	TIOSI ANTONELLA	TSS NNL 56C63 E693E	socio	<i>Antonella Tiosi</i>
28	TIOSI ANTONIO	TSS NTN 69A24 A390H	consigliere - vice presidente	<i>Antonio Tiosi</i>
29	TIOSI BRUNELLA	TSS BNL 60S68 E693H	consigliere - segretario	<i>Brunella Tiosi</i>
30	TIOSI GUGLIELMO	TSS GLL 30L09 E693C	consigliere	<i>Guglielmo Tiosi</i>
31	TORZINI STEFANO	TRZ SFN 51M16 C318T	socio	
32	TULLIANI ALVARO	TLL LVR 38D24 C318Z	socio	<i>Alvaro Tulliani</i>
33	VANNINI BRUNO	VNN BRN 26M30 E693 D	socio	<i>Bruno Vannini</i>
34	VENTURI ALVARO	VNT LVR 34C29 L038S	socio	<i>Alvaro Venturi</i>

Alvaro Venturi



ALLEGATO "B" AL N. 19350 DI RACC.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIVILE
"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO"

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1

L'Associazione denominata "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO" costituita in San Justino Valdarno, collegandosi agli alti ideali di emancipazione sociale, libertà e democrazia che ispirarono i fondatori nel 1899, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

Art.2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità di San Justino Valdarno, realizzando attività culturali, turistiche, sportive e ricreative, nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

La stessa si impegnerà a dare ospitalità, pur garantendo il rispetto della propria autonomia e decisione, a qualsiasi organismo di qualunque tendenza politica, religiosa e sociale che ne faccia richiesta ed a rendere possibile qualsiasi manifestazione, purchè organismi, principi e scopi non siano incompatibili con la funzione sociale di elevazione morale e materiale dei cittadini che l'Associazione si prefigge. Ciò vale anche per le richieste di privati cittadini, purchè le attività da svolgere non siano incompatibili con i principi di cui sopra. Sia in un caso che nell'altro, gli usufruenti dovranno rimborsare all'Associazione le spese di uso dei locali, così come stabilirà il Consiglio Direttivo in carica che dovrà accogliere le domande di ospitalità od uso.

Qualsiasi attività che sia intrapresa dall'associazione non potrà essere svolta fuori dal territorio regionale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.


I SOCI

Art.3

Il numero dei soci è illimitato. Sotto l'osservanza e l'assicurazione della democraticità può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.



Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tali principi, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e professione, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

L'ammissione a socio viene deliberata in via provvisoria dal Presidente dopo che la domanda è rimasta affissa per 7 giorni consecutivi nel locale sociale e ratificata poi dal Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi, entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art.7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione;

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità della infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali e materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art.11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- residui attivi di attività commerciali marginali;
- fondo di riserva.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art.12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art.13

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.



L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni consecutivi prima del giorno di convocazione.

Art.16

L'assemblea generale dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'assemblea generale dei soci deve essere inoltre convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.18.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non esercitano il voto.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art.31.

Art.19

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni devono avvenire per alzata di mano.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.20

L'assemblea generale dei soci, organo sovrano dell'Associazione, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;

- elegge la commissione elettorale, composta da almeno cinque membri, che deve predisporre una lista di candidati, composta da un numero di nominativi doppio rispetto al numero dei consiglieri da eleggere, e controllare lo svolgimento delle elezioni;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Garanti, Collegio dei Sindaci Revisori), alla fine di mandato;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. E' composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di tredici, secondo la proposta motivata del Consiglio Direttivo uscente; il numero può variare all'interno di questi parametri per garantire maggiore efficienza gestionale anche attraverso la rappresentanza delle sezioni operative.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

L'Associazione si impegna a promuovere la partecipazione nel Consiglio Direttivo di soci rappresentanti le molteplici associazioni presenti nel territorio di San Giustino Valdarno.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il Cassiere: cura la gestione amministrativa dell'Associazione. Tiene un registro di cassa e di banca.

Redige al consiglio direttivo, ogni trimestre, l'andamento economico dell'Associazione.


Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Le cariche di cui sopra e di componente del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e debitamente documentate.

Art.24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre il regolamento relativo alle elezioni degli organismi direttivi;



- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare sulla stipula di atti e di contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a quattro riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art.27

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri. E' l'organo di garanzia statutaria.

Esprime giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 10.

Art.28

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno (ogni sei mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

Art.29

I Garanti ed i Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art.30

Le cariche di Garante e Sindaco Revisore sono incompatibili con la carica di Consigliere e non danno diritto a compensi ma al solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.31

La decisione motivata riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

F.to: RAMPI ROMANO

F.to: PISAPIA ROBERTO



incompatibili con la funzione sociale di elevazione morale e materiale dei cittadini che l'associazione si prefigge. Ciò vale anche per le richieste di privati cittadini, purchè le attività da svolgere non siano incompatibili con i principi di cui sopra. Sia in un caso che nell'altro, gli usufruenti dovranno rimborsare all'associazione le spese di uso dei locali, così come stabilirà il Consiglio Direttivo in carica che dovrà accogliere le domande di ospitalità od uso.

Qualsiasi attività che sarà intrapresa dall'associazione non potrà essere svolta fuori dal territorio regionale.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune"

4

- di confermare, al fine di continuare la gestione dell'associazione, tutti i membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica e più precisamente Rampi Romano, Presidente, Tioffi Antonio, Vice Presidente, Bucciero Giovanni, Cassiere, Tioffi Brunella, Segretario, Tioffi Guglielmo, Fabbricatore, Alfonso, Becattini Maurizio, Parigi Silvano, Massini Mauro e Francesi Giacomo, Consiglieri.

A costituire il patrimonio iniziale dell'associazione sono tutti i beni mobili ed immobili della SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO ed in particolare:

- conto corrente n. 2313,86 tenuto presso la Banca Monte dei

Paschi di Siena filiale di San Giustino Valdarno con uno scoperto apparente di Euro 12.615,88;

- vecchio fabbricato posto in comune di Loro Ciuffenna fraz. San Giustino Valdarno ubicato in angolo tra via Berlinguer e Piazza Aldo Moro distinto al C.F. del Comune di Loro Ciuffenna, in Foglio 90,

- p.lla 8 sub. 2, piazza Aldo Moro n. 5, Piano S1, Cat. C/4, Cl. U, mq. 269, R.C.E. 1.041,95 e

- p.lla 8, sub. 3, piazza Aldo Moro n. 8, piano T - 1, in corso di costruzione (ampliamento);

si precisa che detto fabbricato è pervenuto alla SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GIUSTINO VALDARNO con atto ai rogiti del Procuratore Reggente dell'Ufficio del Registro rag. Traina Sebastiano del 20 maggio 1963 rep. n. 306, registrato a Montevarchi il 31 agosto 1963 al n. 276 vol. 116 e trascritto ad Arezzo il 31 agosto 1963 al n. 5961 Reg. Part..

L'assemblea inoltre, sempre all'unanimità, delibera di dare mandato al signor Rampi Romano di introdurre al presente atto, e ad ogni suo allegato, tutte quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di richiesta alle competenti autorità del riconoscimento della personalità giuridica.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto lettera "B",

omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

oltre la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ne.

Di

questo atto scritto da persona fida e da me in due fogli

per sette facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e sottoscrive alle ventidue e venticinque, ora in cui

si dichiara sciolta la presente assemblea.

F.to: RAMPI ROMANO

F.to: PISAPIA ROBERTO

Registrato a Montevarchi il 26 Maggio 2006 al
N. Vol. 1 Serie Esatti € 168,00

E' copia conforme all'originale, si rilascia per uso consentito dalla legge.

Montevarchi, 26 Maggio 2006.

